

DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO MISTO CETA**del 29 gennaio 2021****che dà risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello [2021/264]**

IL COMITATO MISTO CETA,

visto l'articolo 26.1 dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»),

considerando che l'articolo 8.28, paragrafo 7, dell'accordo stabilisce che il comitato misto CETA adotta una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

- a) le definizioni di cui al capo 1 (Definizioni generali e disposizioni iniziali), articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale), dell'accordo;
- b) le definizioni di cui al capo 8 (Investimenti), articolo 8.1 (Definizioni), dell'accordo;
- c) «tribunale d'appello»: il tribunale d'appello costituito a norma del capo 8 (Investimenti), articolo 8.28 (tribunale d'appello), dell'accordo; e
- d) «membro»: un membro del tribunale d'appello costituito a norma del capo 8 (Investimenti), articolo 8.28 (tribunale d'appello) dell'accordo.

*Articolo 2***Composizione e disposizioni amministrative**

1. Il tribunale d'appello è composto da sei membri nominati dal comitato misto CETA nel rispetto dei principi della diversità e della parità di genere. Ai fini di tale nomina:

- a) due membri sono scelti tra i nominativi indicati dal Canada;
- b) due membri sono scelti tra i nominativi indicati dall'Unione europea; e
- c) due membri sono scelti tra i nominativi indicati dal Canada o dall'Unione europea e non sono cittadini né del Canada né di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Il comitato misto CETA può decidere di aumentare il numero dei membri in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 1 del presente articolo.

3. I membri sono nominati per un mandato della durata di nove anni, non rinnovabile. La durata del mandato di tre dei primi sei membri nominati a norma dell'articolo 8.28, paragrafo 3, dell'accordo è tuttavia limitata a sei anni. Il nominativo di tali tre persone membri è estratto a sorte: viene selezionato un membro da ciascuno dei gruppi di membri nominati a norma del paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente articolo. In linea di principio, un membro in funzione presso una divisione del tribunale d'appello al momento della scadenza del suo mandato può continuare ad esercitare le sue funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in tale divisione, salvo diversa decisione del presidente del tribunale d'appello una volta consultati gli altri membri della divisione, e, solo a tal fine, si presume che continui ad essere membro. Non appena si crea un posto vacante presso il tribunale d'appello, esso è occupato.

